



DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III-bis del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Riesame ai sensi dell'art.29-octies dell'P'AIA n° 14 del 7/07/2006 e concessione deroga ai sensi del comma 9-bis art. 29-sexies.**

**DITTA:** Ardagh Group Italy srl

**Sede installazione:** Zona Industriale S.S Trinità Montorio al Vomano (TE)

**Attività svolta:** Produzione di bottiglie di vetro colorato

**Codice IPPC:** punto n. 3.3. "Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno dell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.."

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che abroga la Direttiva 2008/01/CE;

**VISTA** il Titolo III bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come modificato dal D.lgs. n.46/2014;

**RICHIAMATA** la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la DGR 469 del 24/06/15 avente all'oggetto "Individuazione dell'Autorità Competente ai sensi della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali – modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/2009";

**VISTA** l'AIA n° 14 del 7/07/2006 così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacità nominale pari a 250 Mg/giorno;

**CONSIDERATO** che:

- con nota RA/32344 del 08/02/2011 a seguito dell'istanza presentata dal Gestore, assunta al protocollo regionale n.RA/12611 del 19.01.2011, si è dato avvio al rinnovo dell'AIA n° 14 del 7/07/2006 e ss.mm.ii .
- In data 18.07.2013 si è tenuta la conferenza dei servizi conclusasi con richieste di integrazione;
- Con note datate 10.07.2013 e 26.07.2013 la stessa ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei servizi;
- Con nota n. 10322 del 03.09.2013 è stato trasmesso il parere tecnico favorevole di ARTA al rilascio del rinnovo;
- Con note datate 09.03.2015 e 16.03.2015 il Gestore ha trasmesso la documentazione inerente gli interventi sull'assetto emissivo.

**CONSIDERATO** che il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce i termini per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini dell'adeguamento ai limiti BAT- AEL prevedendo altresì la possibilità di concedere deroghe. In particolare riporta:

- articolo 29- sexies comma 4-bis: *“L'Autorità Competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili” (BAT-AEL);*
- art.29-sexies comma 9-bis. *“In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali,” omissis...*
- l'articolo 29-octies, prevede che entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate ed aggiornate per assicurare il rispetto delle BAT-AEL, verificando che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

**RICHIAMATO** l'Allegato XII bis alla parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che elenca i casi in cui sono tipicamente ammesse le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, ed in particolare il punto g) *“è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT”;*

**VISTO** l'art. 29 sexies comma 9 bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. nel quale è disposto che in caso di concessione della deroga l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte (Allegato A).

**CONSIDERATO** che in data 08.03.2012 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Decisione 2012/134/UE recante:” Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali”;

**VISTA** la DGR n. 1031 del 15.12.2015 recante:” Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (mtd-bat) per la produzione del vetro, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (a.i.a.)”;

**CONSIDERTO** che nella stessa è stato stabilito di consentire l'applicazione dell'istituto della deroga di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 29-sexies comma 9-bis, per motivi di sostenibilità economica, accordando ai Gestori degli impianti di produzione del vetro che lo richiedano una dilazione temporale per l'adeguamento alle prescrizioni delle BAT AEL di settore, se nell'effettuare gli interventi di adeguamento alle BAT-AEL prima del naturale fine vita dei forni comporterebbe rischi economici ed occupazionali consistenti;

**VISTA** la documentazione presentata dal Gestore, in conformità alla DGR 1031/2015, trasmessa con nota datata 12.01.2016 e assunta al protocollo regionale n. RA/13842 del 21.01.2016 contenete:

1. Quadro riassuntivo emissioni attuale, quadro riassuntivo in deroga e quadro riassuntivo che verrà attuato al termine di vigenza della deroga ovvero al momento del raggiungimento dei BAT-AEL;
2. Il piano di rientro degli investimenti effettuati da cui si verifica il raggiungimento o meno del punto di pareggio e la precisa indicazione del termine della vita utile del forno di fusione (con riferimento al punto g dell'Allegato XII-bis degli allegati alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.);
3. La valutazione tecnico-economica degli interventi eventualmente attuabili con il forno esistente in funzione per la riduzione delle emissioni con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione, della messa in esercizio ed a regime, nonché dei livelli emissivi raggiungibili;
4. Il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AEL (Allegato B).
5. La valutazione sugli aspetti ambientali legati all'applicazione della deroga.

**DATO ATTO** che il parametro per il quale il Gestore dell'impianto AIA ha chiesto la deroga è l'NOx;

**DATO ATTO** che in data 11.02.2016 si è tenuta la conferenza dei servizi e che in tale sede è intervenuto il Sindaco del Comune di Montorio al Vomano invitato ad esprimere prescrizione ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTE** le integrazioni della ditta inviate in data 15/02/2016 ed assunte al protocollo regionale n. RA/40000 del 23/02/2016 ed in particolare il documento nel quale è riportato il confronto con le BAT AEL;

**VISTO** il parere ARTA n. 2341 del 23.02.2016 assunto al protocollo regionale n. RA/42262 del 25.02.2016 con le quali veniva chiesto alla ditta di aggiornare i quadri riassuntivi delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo;



**VISTE** le ulteriori integrazioni della ditta ricevute in data 26.02.2016 e assunte al protocollo regionale n. RA/45168 del 01.03.2016, contenenti:

- Quadro Riassuntivo Emissioni in deroga, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 1);
- Quadro Riassuntivo Emissioni al termine di vigenza della deroga, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 2);
- Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 3).

**VISTO** il parere di ARTA conclusivo n. 2755 del 02.03.2016 assunto al protocollo regionale n. RA/45940 del 02.03.2016;

**VISTO** che la ditta è ubicata in un'area classificata dal PRG del Comune di Montorio al Vomano (TE). In riferimento alla nuova zonizzazione e classificazione ai sensi del D.lgs. 155/2010, approvata con DGR n. 1030 DEL 16.012.2015, il comune suddetto si trova nella zona a maggiore pressione antropica. Per tale zona la concentrazione degli NOx per l'anno 2014 (ultimi dati disponibili) in aria ambiente è inferiore al valore limite di cui al D.lgs. 155/2010.

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra specificato di poter concedere la deroga, fino al 31/12/2020, al valore limite di concentrazione delle BAT AEL di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 per il parametro NOx, caratteristico del punto di emissione a servizio del forno di fusione del vetro dell'impianto di Produzione di bottiglie di vetro colorato, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.. A partire dal 01.01.2021 le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto dei limiti indicati nel BAT AEL oppure dovranno essere dismesse;

**DATO ATTO** che con nota datata 26.07.2013 è stato trasmesso il Certificato di Conformità ISO 14001:2004 con scadenza 12/05/2016;

**PRESO ATTO** della nota della ditta del 10/11/15 (prot. RA/286061 del 12/11/2015) con cui la stessa dichiara che a seguito dello screening effettuato ai sensi del DM 272 del 2014, non sussiste la necessità della redazione della relazione di riferimento.

**DATO ATTO** che con protocollo regionale n. RA/48019 del 04/03/2016 è stata acquisita la documentazione ambientale aggiornata, trasmessa dalla Ditta Ardagh Group Italy. con nota del 03.03.2016, ed in particolare:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato, agricoltura;
- Modello 2 Comunicazione Antimafia, autocertificazione nei casi in cui all'art.89 del D.Lgs. 159/2011;

**DATO ATTO** che a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. l'azienda risulta conforme a quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 8 marzo 2012 [C(2012) 865], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, fatto salvo per gli aspetti relativi alla richiesta di deroga al rispetto delle BAT AEL sopracitata, che viene concessa alle condizioni stabilite nel presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la Ditta ha eseguito il pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/08;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che nulla osta al rilascio del provvedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 14 del 7/07/2006, così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013;

## **RILASCIATA**

A seguito del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 14 del 7/07/2006, così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

### **Art. 1**

## **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

alla Ditta Ardagh Group Italy, di seguito denominata Gestore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacità nominale pari a 250 Mg/giorno, categoria IPPC 3.3. "Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno dell'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii" ubicato nella Zona Industriale S.S Trinità Montorio al Vomano (TE);

### **Art. 2**

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 il presente provvedimento deroga al valore limite di concentrazione di cui alle BAT-AEL per il parametro NOx caratteristico del pinto di emissione in atmosfera a servizio del forno di fusione del vetro dell'impianto di Produzione di bottiglie di vetro colorato fino al 31/12/2020. A partire dal 01.01.2021 le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto dei limiti indicati nel BAT AEL oppure dovranno essere dismesse.

### **Art. 3**

Al termine della vigenza della deroga le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto del valore limite di concentrazione per gli NOx di cui alla Decisione 2012/134/UE.

### **Art. 4**

La presente autorizzazione è concessa per un periodo di dodici anni ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato.

### **Art. 5**

Il Gestore è tenuto a comunicare al DIRIGENTE e ad ARTA qualsiasi modifica che comporta una variazione della capacità nominale sopra riportata.





#### **Art. 6**

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione.

Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7**

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8**

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' allegato 4 (DWG, EG-9B-102).

I valori riportati nell'allegato 1, Quadro Riassuntivo Emissioni in deroga aggiornato al 25/02/2016, costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro e sono da applicarsi fino al 31.12.2020.

I valori riportati nell'allegato 2, Quadro Riassuntivo Emissioni al termine di vigenza della deroga, aggiornato al 25/02/2016, costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro da applicarsi al termine della vigenza della deroga.

#### **Prescrizioni**

1. E8 – silos materie prime

Entro 1 anno dal rilascio dell'AIA il Gestore, qualora no avesse già provveduto, dovrà provvedere al convogliamento all'esterno delle emissioni che si generano dai silos di polveri di filtro e soda in atmosfera attraverso un camino (eventualmente anche lo stesso E8).

2. Camino E2: all'esito di due anni di monitoraggio sul tale camino il Gestore è tenuto a proporre per il parametro "Sn e suoi composti" un valore limite più contenuto rispetto a quello autorizzato, su cui l'Autorità Competente, acquisite le valutazioni di ARTA, esprimerà le proprie valutazioni;

#### **Art. 9**

### **EMISSIONI IDRICHE**

#### **Scarichi di acque industriali**

Nello stabilimento non sono presenti scarichi idrici industriali.

#### **Scarichi di acque meteoriche**

La planimetria di riferimento è denominata "Planimetria Generale di Progetto linee acque bianche" (allegato 5).

Gli scarichi 1, 2, 3 e 4 recapitano in acque superficiali come da planimetria.

#### **Prescrizioni**

- Il Gestore entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà individuare ed adottare una procedura di verifica e svuotamento del pozzetto di disoleazione e del pozzetto di sedimentazione, predisponendo e compilando un registro degli interventi di ispezione e manutenzione.
- La vasca di prima pioggia dovrà essere resa disponibile entro 72 hr dalla conclusione dell'evento meteorico, mediante sistemi automatici ovvero eventualmente predisponendo un'apposita procedura di verifica periodica dello stato di riempimento della vasca. In tal caso, l'attuazione della procedura dovrà essere documentata attraverso la predisposizione di

apposito registro su cui annotare gli interventi di svuotamento. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

## **Art.10 RIFIUTI**

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria tavola DWG EG-15B-105 allegata alla documentazione datata 18.07.2013 (allegato 6).

L'Azienda dichiara di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06.

### ***Prescrizioni***

1. Il Gestore è tenuto preventivamente a comunicare all'Autorità Competente e al Distretto ARTA eventuali variazioni in merito alle modalità gestione dei rifiuti in deposito temporaneo;
2. Il deposito temporaneo dei rifiuti è gestito con il criterio temporale;
3. Almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario;
4. La produzione di nuovo codice CER gestito in deposito temporaneo deve essere comunicato ai sensi della DGR 917/11. La comunicazione dovrà contenere motivazioni inerenti la produzione del nuovo rifiuto, oppure la modifica del codice CER, descrizione del rifiuto e provenienza, modalità di stoccaggio e l'indicazione dell'area dove esso sarà depositato, inviando una planimetria aggiornata dei rifiuti se necessario;
5. Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
6. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
7. I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
8. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
10. Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.lgs. 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
11. La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è, se presente, la norma UNI EN. Per il campionamento UNI 10802:2013 e smi.
12. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall'art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall'art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. ovvero a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui agli art.188, 188 bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attività svolta.



13. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere depositati su aree impermeabilizzate e coperte, dotate di bacino o cordolo di contenimento nel caso di deposito effettuato in fusti/cisternette.
14. Tutte le aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti siano impermeabili. Le stesse devono essere dotate di raccolta delle acque prima pioggia o in alternativa adeguatamente coperte. Occorre che le aree di deposito siano dotate di cartellonistica con l'indicazione del CER, nonché delle eventuali indicazioni di pericolo e dei comportamenti da assumere in zona.
15. Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate in situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e CER. Lo stato dei luoghi dovrà essere fedelmente riportato in planimetria; Le aree di deposito temporaneo siano fisicamente separate (eventualmente mediante barriere mobili tipo new jersey) da quelle di deposito materie prime, ovvero, pur insistendo nella stessa area, siano chiaramente individuate, mediante apposita segnaletica, sottoaree differenti e non frammiste.
16. Le aree siano opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale, coerente con le superfici individuate in planimetria.
17. I rifiuti pericolosi siano separati dai non pericolosi e collocati rigorosamente in aree coperte e depositati in contenitori/cassoni a tenuta e chiusi.
18. Il criterio scelto per l'effettuazione del deposito temporaneo dovrà essere esplicitamente individuato e indicato sul registro di carico e scarico dell'anno in corso.

## **Art. 11 ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 8, 9 e 10 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

### **A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Gestore è tenuto a seguire il piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 3.

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Nel periodo di vigenza della deroga il Gestore per la matrice aria dovrà eseguire i controlli così come riportato in allegato 7. Successivamente al periodo di deroga il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio in continuo per i parametri CO, NOx, SOx, portata, ossigeno, umidità, parametri fisici e, se l'azienda installerà un sistema di abbattimento secondario, anche di NH3.

L'azienda dovrà gestire lo SME conformemente alla Linea Guida ISPRA "Guida Tecnica per i Gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)", concordando preventivamente con il Distretto ARTA i contenuti del Manuale di Gestione dello SME.

Si indicano i seguenti valori degli intervalli di confidenza riferiti al valore limite della media giornaliera:

NH3: 30%

NOx: 20%

SOx: 20%

CO: 10%

O2: 5% del valore di riferimento dell'ossigeno, espresso su base secca

Nel QRE definitivo, pertanto, per i parametri monitorati in continuo i valori limite devono intendersi come medie giornaliere. Il valore di concentrazione limite media oraria è pari a 1,25 volte il valore limite della media giornaliera.

A1. In relazione alle metodiche riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si chiede all'Azienda di utilizzare per ogni parametro la metodica UNI EN indicata. Per le emissioni in



atmosfera le metodiche di campionamento ed analisi devono essere individuate conformemente alle indicazioni dell'art. 271 c.17 del D.lgs. 152/06.

A2. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

A3. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

A4. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all'Autorità Competente.

A5. Prescrizioni inerenti l'accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche). L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento.

A6. Caratteristiche dei punti di prelievo.



Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

A7. Indicazioni generali nel caso in cui non è tecnicamente possibile prevedere il previsto numero di diametri a monte e a valle.

Per i camini esistenti, talvolta non è tecnicamente possibile realizzare la sezione di campionamento alle distanze sopra citate; in tali situazioni vengono richieste alla ditta delle verifiche supplementari per valutare l'omogeneità del flusso, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008

Il camino può considerarsi campionabile a condizione che si effettui il campionamento nel rispetto delle condizioni e modalità indicati nelle citate norme, pur non sussistendo il numero minimo di diametri a monte e a valle del punto di campionamento.

Ad ogni buon conto, gli esiti di tali verifiche e l'equipaggiamento dei camini in generale dovranno essere preventivamente descritti, presentando un'apposita relazione al personale del Distretto ARTA territorialmente competente per i controlli.

A8. Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati.

1. La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria (salvo per i parametri monitorati in continuo, per i quali deve essere verificato il rispetto della media oraria e della media giornaliera). Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.

2. Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

3. Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Teramo e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

A9. Manutenzione dei sistemi di depurazione.

Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non già adottato) sul quale riportare il piano delle manutenzioni programmate e le attività di manutenzione eseguite. Il registro deve essere tenuto costantemente aggiornato.

#### **RUMORE**

Il Gestore è tenuto ad aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico con cadenza triennale e comunque in occasione di modifiche impiantistiche che impattano sulle emissioni acustiche. Si ricorda, inoltre, che tale documento di valutazione di impatto acustico dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni della normativa regionale vigente in materia (vedi DGR 770/P del 14.11.2011). Lo stesso in occasione della nuova valutazione di impatto acustico dovrà tener conto della classificazione acustica del territorio.

#### **MANUTENZIONE**

Le manutenzioni dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di controllo (misuratori di livello, misuratori differenziali delle perdite di carico, ecc.) devono essere effettuate conformemente alle indicazioni del libretto di uso e manutenzione e devono essere riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Le manutenzioni effettuate dovranno essere annotate su apposito registro delle manutenzioni.

#### **EMISSIONI DIFFUSE**

Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse sia del deposito sabbia, sia del deposito rottami, con cadenza annuale, in almeno un punto a monte ed uno a valle nella direzione del vento, rilevata al momento dell'esecuzione dei rilievi, dandone comunicazione preventiva al Distretto ARTA competente per territorio con preavviso di almeno 15 giorni.

I rilievi dovranno essere effettuati con velocità del vento non inferiore a 5 m/sec, in corrispondenza di ogni cumulo rappresentativo di tipologie differenti di rottame.

L'azienda è tenuta ad attuare quanto stabilito dal BREF per il contenimento delle emissioni diffuse nonché le prescrizioni riportate all'art. 13. In fase di sopralluogo, il Distretto ARTA verificherà se è opportuno che le aree di deposito del materiale polverulento (rottami e sabbia) siano confinate in modo più efficace.

#### **STATO DEL SITO**

Il Gestore entro sei mesi dal rilascio del presente atto è tenuto ad effettuare quanto di seguito riportato, dando evidenza all'A.C. e all'ARTA di ogni stadio di avanzamento:

- ◇ Realizzare uno studio idrogeologico atto a definire la piezometrica della falda più superficiale, utilizzando pozzi o piezometri esistenti e/o eventualmente realizzando un numero di piezometri idoneo ad individuare la superficie piezometrica;
- ◇ Concordare con ARTA le modalità di esecuzione e la localizzazione degli eventuali piezometri che saranno realizzati e comunicare ad ARTA con idoneo preavviso, la data di esecuzione dei piezometri;
- ◇ Effettuare sulle carote di terreno prelevate le opportune analisi, concordando preliminarmente con ARTA i parametri e le modalità di campionamento ed analisi, qualora si realizzassero nuovi piezometri;
- ◇ Effettuare, sulle acque prelevate dai pozzi e/o piezometri individuati, una prima analisi di screening ricercando i parametri di cui alla tab. 2 all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 (esclusi pesticidi), concordando gli analiti con ARTA;
- ◇ Monitorare successivamente le acque di falda prelevate da almeno un piezometro/pozzo a monte e uno a valle con cadenza annuale, salvo criticità emerse con le analisi di cui al punto precedente. I parametri da ricercare dovranno essere individuati in accordo con ARTA a seguito degli esiti del primo monitoraggio;



- ◇ Comunicare all'A.C. i parametri di monitoraggio delle acque sotterranee successivamente al primo screening, che saranno concordati con ARTA, e che devono integrare e completare il piano di monitoraggio e controllo.

#### **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Il Gestore è tenuto a quantificare l'acqua piovana recuperata.

### **B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI**

#### **B1. Fattori di emissione**

I fattori di emissione devono essere calcolati ogni anno sulla base degli effettivi valori di emissione misurati nel corso degli autocontrolli.

- Emissione dirette di CO<sub>2</sub>/bottiglie di vetro (ton/ton)
- Emissioni (polveri, silice, HCl, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>)/bottiglie di vetro (Kg/ton);
- Rifiuti totali/bottiglie di vetro (Kg/ton);;
- Rifiuti pericolosi/ bottiglie di vetro (Kg/ton);
- Rifiuti non pericolosi/ bottiglie di vetro (Kg/ton);

#### **B2. Consumi specifici**

- Energia termica/ bottiglie di vetro;
- Energia elettrica/ bottiglie di vetro;
- Acqua industriale da acquedotto/ bottiglie di vetro;
- Acqua raffreddamento da acqua superficiale/ bottiglie di vetro;
- Acqua uso domestico/bottiglie di vetro;

Il Gestore annualmente è tenuto a verificare gli indicatori di performances sopra elencati calcolando i consumi specifici e i fattori di emissione.

### **C) GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

#### **C1 – Emissioni fuggitive**

Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

In caso si riscontri un'emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'ARTA, Distretto di Teramo, entro le successive 8 hr, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.

#### **C2 - Malfunzionamenti e/o interruzioni**

In caso di malfunzionamento dei filtri, possono verificarsi i seguenti impatti:

Malfunzionamento filtro elettrostatico Camino 1: emissione di polveri con media stimata di 150 mg/m<sup>3</sup>.

Malfunzionamento filtro a tessuto camino 8: nessun impatto significativo.



In caso di malfunzionamento o di interruzione degli impianti di abbattimento/depurazione, relativamente alle emissioni in atmosfera e alle emissioni idriche, si ritiene necessario che il Gestore informi, entro 8 ore, l'Autorità Competente, il Comune, il Distretto Provinciale ARTA di Teramo. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Nel caso di interruzione e/o malfunzionamento di durata superiore alle 48 ore, la condizione diversa dal normale esercizio, eccetto per le manutenzioni ordinarie, deve essere opportunamente documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno giornaliera, le cui modalità di effettuazione dovranno essere concordate con ARTA e le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo.

**C3** – Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'installazione; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

#### **C4-Manutenzione ordinaria**

Il Gestore con preavviso di 15 gg dovrà comunicare al Distretto ARTA ed all'Autorità Competente la data di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e la durata degli interventi, qualora tali attività comportino il superamento dei limiti autorizzati.

Durante le manutenzioni le emissioni per le polveri non dovranno superare, in media, 150 mg/Nmc. Il Gestore, in occasione della prossima manutenzione programmata che comporta la disattivazione del sistema di abbattimento, dovrà eseguire la misura dei parametri riportati nel QRE, al fine di consentire di quantificare il flusso di massa atteso in emissione in caso di malfunzionamento o assenza del sistema di abbattimento, fermo restando che in condizioni diverse dal normale esercizio non si applicano i valori limite, come stabilito dall'art. 271 del D. Lgs. 152/06.

**C5** – Sversamento accidentale – Il Gestore dovrà attenersi alla procedura IOAS01 (Allegato 7), in caso di sversamento accidentale di liquidi e solidi. Si ritiene che il Gestore debba sempre disporre di materiali assorbenti atti a raccogliere eventuali sversamenti. Inoltre, in caso di sversamento in prossimità di una caditoia delle acque meteoriche, occorre disporre di dispositivi atti ad intercettare la caditoia, che dovranno essere prontamente disponibili.

### **Art. 12**

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

##### **a) ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE**

- a.1) Il Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di installazione adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;





- a.3) Il Gestore dell'installazione deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'installazione non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

#### **b) GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE A REGIME**

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'installazione;
- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'installazione.

#### **c) CONDIZIONI DA RISPETTARE**

Il gestore dell'installazione, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

#### **d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

- d.1) Il Gestore, con un anticipo di almeno 15 giorni, è tenuto a comunicare la data di cessazione definitiva dell'attività all'Autorità Competente e agli Enti Competenti (Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti, ARTA Distrettuale, Comune, ASL Provincia) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e delle attività di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto provinciale competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un "piano di indagini" redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' art. 9 ( Siti industriali dimessi ), dell' ALLEGATO 2 ( Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007 ) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di osservazioni formulate dagli Enti Competenti, il Gestore dovrà attuare quanto previsto nel piano e dovrà trasmettere all'Autorità Competente, all'ARTA, e al Comune i risultati delle indagini entro i successivi 30 giorni.

- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino

ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

#### **e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE**

- e.1) In caso di modifica dell'installazione si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'installazione si applica quanto previsto all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii e deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'installazione, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all' Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA.  
Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'installazione.

Per i nuovi punti di emissione in atmosfera, ovvero per quelli modificati, il Gestore

- 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, dovrà effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio;
- Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata.

La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg.

La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva;



**ART. 13**  
**TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)**

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Bat 1				
1.1.1 Sistema di gestione ambientale	X			Sistema di gestione ambientale certificato Certificato N°IT25328/UK DEL 14/05/2013 SCADENZA 12/05/2016
Bat 2				
1.1.2 Efficienza energetica				
<b>1.1.2 EFFICIENZA ENERGETICA</b>				
Ottimizzazione di processo mediante controllo dei parametri operativi	X			Controllo giornaliero consumi energia elettrica e metano per settori
Manutenzione regolare forno fusorio	X			Monitoraggio mensile assorbimenti Controllo continuo dei consumi Manutenzione elettrodi Amperaggio barre di molibdeno Controllo in continuo ossigeno di combustione
Applicazione di tecniche di regolazione nei processi di combustione	X			Sistema di controllo combustione su parametro ossigeno e impostazione rapporto aria gas
Utilizzo di livelli più elevati di rottame di vetro laddove disponibili e qualora fattibile dal punto di vista economico e tecnico	X			Utilizzo del 70% di rottame con riduzione della temperatura di fusione della miscela vetrificabile.
Uso di una caldaia con recupero calore per il recupero energetico		X		Tecnologia non applicata. Tecnologia in fase di sviluppo da parte del gruppo.
Bat 3				
<b>1.1.3 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE: stoccaggio materie prime</b>				
Stoccaggio materiali polverulenti in silos chiusi con sistema di abbattimento polveri	X			In silos i seguenti componenti con filtri a manica Soda Soda Carbonato di calcio Carbonato di calcio Carbonato di calcio Polvere filtro Solfato sodio Loppa Loppa  Non sono stoccati in silos ma in luogo riparato sabbia di vetro, sabbia silicea e rottame di vetro

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	
Stoccaggio materie prime fini in container chiusi o contenitori sigillati	X			Piccoli componenti in Big Bag in arrivo
Stoccaggio in un luogo riparato delle scorte materie prime polverulenti	X			Stoccaggio sabbia coperto su tre lati e superiormente.
Stoccaggio in un luogo riparato delle scorte materie prime polverulenti	X			Rottame stoccato in box chiusi su tre lati e scoperti superiormente
Utilizzo dei veicoli per pulizia strade	X			Pulizia settimanale con motoscopa
Utilizzo tecniche di abbattimento ad acqua		X		Non applicabile alla sabbia per non alterare l'umidità della sabbia richiesta dalle condizioni minime di fusione
<b>1.1.3 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE II MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME</b>				
Per le materie prime trasportate fuori terra utilizzare trasportatori chiusi per evitare perdita di materiale		X		Trasporto effettuato con pala aperta sul lato superiore con percorsi prestabiliti e con seguente pulizia della zona interessata.
Trasporto pneumatico a tenuta stagna con filtro per pulire l'aria di trasporto prima del rilascio	X			Applicato per tutte le materie prime stoccate nei silos.
Umidificazione della miscela vetrificabile		X		Non necessario perché il trasporto della miscela è mediante nastri carterizzati
Applicazione leggera depressione		X		Non applicato in ragione dell'aumento dei consumi energetici
Utilizzo materie prime che causano fenomeni di crepitazione	X			Utilizzo di polveri fini che non provocano fenomeni di crepitazione
Utilizzo di un'aspirazione che sfiata verso un sistema di filtrazione nell'ambito di processi in cui è probabile che vengano prodotte polveri	X			Applicabile per i singoli silos di materia prima con filtri a maniche.
Utilizzo di alimentatori a coclea chiusa	X			Si per piccoli ingredienti
Chiusura sedi alimentazione	X			Non è necessario il raffreddamento
<b>BAT 4 Emissioni Gassose</b>				
Ridurre emissioni gassose diffuse.....				Non applicabile
<b>Bat 5</b>				
<b>1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI</b>		<b>5. Bat per riduzione consumo energetico e emissioni in aria</b>		
Tecnica monitoraggio e manutenzione per ridurre invecchiamento	X			Sigillatura del forno Blocchi bruciatore Mantenimento isolamento Controllo condizioni fiamma Controllo aria combustibile

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

<b>Bat 6</b>				
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI		6. Selezione sostanze e materie prime riduzione in aria		
Utilizzo materie prime e rottame a bassi livelli di impurità	X			Secondo specifiche contrattuali con fornitore
utilizzo materie prime alternative	X			Es. rottame di vetro
Utilizzo di combustibili con impurità metalliche ridotte	X			Utilizzo metano
<b>Bat 7</b>				
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI		7. Monitoraggio periodico emissioni e/o altri processi pertinenti		
Monitoraggio parametri critici continuo	X			Temperatura Alimentazione combustibile Flusso d'aria
Monitoraggio periodico parametri processo per riduzione CO <sub>2</sub>	X			Verifica costante rapporto di combustione
Misurazione continue polveri NO <sub>x</sub> SO <sub>2</sub> o misurazione discontinue	X			Misurazione trimestrali
Misurazioni NH <sub>3</sub>				Non applicabile
Misurazioni continue CO o regolari	X			Misurazioni Trimestrali di CO
Misurazione periodiche di HCl HF CO e metalli	X			Misurazioni Trimestrali
Monitoraggio continuo parametri alternativi corretto funzionamento sistema di trattamento gas di scarico	X			Monitoraggio continuo : Alimentazione reagenti: calce Temperatura Tensione Velocità ventole
<b>Bat 8</b>				
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI		8 Le condizioni di funzionamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico nelle normali condizioni di esercizio e in condizioni ottimali di funzionamento e di impiego allo scopo di prevenire e di ridurre le emissioni .		
Monitoraggio parametri critici continuo del filtro elettrostatico	X			Temperatura Flusso d'aria
Avvio: In fase di avvio non si hanno emissioni anomale	X			Non sono necessarie procedure
Arresto	X			<i>la manutenzione ordinaria che prevede anche la pulizia forno avviene ogni 14 mesi e in tale occasione è effettuata la pulizia.</i> <i>Il filtro è in bypass; le emissioni prodotte sono entro i limiti massimi consentiti da normativa nazionale e regionale per emissioni di polveri</i> Procedure: comunicazione ad Arta e Regione, ripristino del normale funzionamento nel più



Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

			breve tempo possibile, registrazione su Registro di manutenzione.
Interventi straordinari / malfunzionamenti: impaccamento calce	X		<i>Procedure: comunicazione ad Arta e Regione , intervento personale interno per rimozione immediata causa impaccamento, registrazione su Registro di manutenzione. Tempo massimo stimato 4 ore di fermo per dosatura calce.</i>
Interventi straordinari/malfunzionamenti: rottura martello	X		Intervento personale interno con spegnimento dell'elettrofiltro per raffreddamento. Procedura: comunicazione Arta e Regione, intervento del personale tecnico nell'elettrofiltro, sostituzione o riparazione del guasto, registrazione su Registro di manutenzione. Il fermo in questo caso può prevedere sia intervento ditta esterna sia intervento interno ma il tempo di fermo è comunque di circa 2 giorni (tempo necessario al raffreddamento e all'intervento).
Drastici cambiamenti della produzione			Il processo produttivo è stabile e costante. Non sono richieste procedure.
Flusso di gas di scarico insufficiente	X		<i>Procedure : controllo in continuo velocità ventole di estrazione con intervento immediato in caso di anomalia per ripristino flusso regolare</i>
Temperatura:	X		Sensore di temperatura
Fermo forno	X		<i>Procedure</i> Per il fermo forno la procedura prevede che nel primo giorno si provveda a spegnimento fiamme, spegnimento filtro elettrostatico e svuotamento vetro fuso tramite foro effettuato nel fondo del forno. I giorni successivi sono utilizzati al solo scopo del lento raffreddamento del forno e una ditta esterna applicherà dei bruciatori stechiometrici per gestire i flussi. In questa fase si possono avere solo emissioni di piccola entità.

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	
				I rifiuti prodotti (refrattari e rifiuti metallici) saranno smaltiti con ditte autorizzate, mentre il vetro di svuotamento sarà riutilizzato.
<b>Bat 9</b>				
<b>1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI primarie o di riduzione chimica</b>		<b>9.Limitazione CO provenienti da forno fusorio con tecniche</b>		
Monitoraggio periodico parametri processo per riduzione NOx	X			Riduzione rapporto aria/combustibile Bruciatori a bassa emissione di NOx
<b>Bat 10</b>				
<b>1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI tecniche di riduzione catalitica o non catalitica</b>		<b>10 Limitazioni emissioni ammoniaca quando si applicano</b>		
				Non applicabile
<b>Bat 11</b>				
<b>1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI</b>		<b>11. Riduzioni emissioni di boro provenienti da forno fusorio.</b>		
				Non applicabile
<b>Bat 12</b>				
<b>1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazione del vetro</b>		<b>12 Riduzione consumo acqua</b>		
Riduzione al minimo delle perdite e fuoriuscite	X			Controllo in continuo andamento consumo con rilevazione immediata di consumi anomali
Reimpiego dell'acqua di raffreddamento e di pulizia	X			Tutta l'acqua è trattata accumulata e reimpiegata
Schema idrico a circuito semichiuso	X			Utilizzo di sistema a circuito chiuso
<b>Bat 13</b>				
<b>1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazione del vetro</b>		<b>13 Riduzioni carico emissioni inquinanti negli scarichi mediante .....</b>		
				Non applicabile
<b>Bat 14</b>				
<b>1.1.6 Materiali di scarto derivanti da processi di fabbricazione del vetro</b>				
Riciclaggio di materiale della miscela vetrificabile di scarto	X			
Riduzione al minimo delle perdite dello stoccaggio mov materie prime	X			

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	
Riciclaggio vetro di scarto da produzione di scarto		X		
Riciclaggio di polveri nella miscela vetrificabile		X		
Valorizzazione di scarti solidi....		X		Polveri di solfato
Valorizzazione di materie refrattarie			X	Il materiale non ha le caratteristiche idonee per il recupero per gli utilizzatori finali
Applicazione di bricchettatura				Non applicabile
<b>Bat 15</b>				
<b>1.1.7 rumore derivante da processi di fabbricazione del vetro</b>		<b>15 Emissioni di rumore</b>		
Valutazione rumore ambientale e piano di gestione		X		
Racchiudere apparecchiature/meccanismi rumorosi		X		Locali tecnici
Utilizzare terrapieni per separazione fonti			X	
Eseguire attività rumorose in ambiente esterno durante il giorno		X		Emissione ridotta durante il ciclo notturno
Utilizzare pareti di protezione acustica o barriere naturali fra gli impianti e l'area protetta		X		Barriere naturali di alberi sempreverdi alto fusto tra azienda ed abitazioni civili
<b>Bat 16</b>				
<b>1.2.1 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per contenitori</b>		<b>1.2.1 Emissioni di polveri provenienti da forni fusori</b>		
Sistema di depurazione flusso gassoso		X		Installato filtro elettrostatico
<b>Bat 17 Parametro NOx in deroga</b>				
<b>1.2.2 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per contenitori</b>		<b>1.2.2 Riduzioni emissioni NOx</b>		
<b>Tecniche primarie</b>				
Riduzione rapporto aria/combustibile		X		
Riduzione temperatura aria di combustione			X	
Combustione in più fasi			X	
Ricircolazione flusso gassoso			X	
Brucciatori bassa emissione NOx		X		
Scelta combustibile		X		Metano
Progettazione specifica del forno			X	
Fusione elettrica		X		Boosting elettrico
Fusione ossicombustione			X	
<b>Tecniche secondarie</b>				
SCR			X	
SNCR			X	

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

### Bat 18

18 Quando si utilizzano nitrati nella formulazione della miscela vetrificabile .....

X	Non applicabile
---	-----------------

### Bat 19

**1.2.3 OSSIDI DI ZOLFO PROVENIENTI DA FORNI FUSORI**      **19 Riduzione emissione di SOx**

Lavaggio a secco e semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico con abbattimento a calce
Riduzione al minimo tenore di zolfo nella formulazione	X	Utilizzo di rottame in sostituzione di ingredienti con alto tenore di zolfo
Utilizzo di combustibile a basso tenore di zolfo	X	Utilizzo metano

### Bat 20

**1.2.4 ACIDO CLORIDRICO E ACIDO FLUORIDRICO PROVENIENTE DA FORNI FUSORI**      **20 Riduzione emissione di HCl HF**

Scelta di materie prime per la formulazione della miscela vetrificabile a basso contenuto di cloro e di fluoro	X	La scelta della materia prima effettuata da parte del gruppo tiene conto della composizione e del contenuto di cloro. Generalmente utilizzata soda naturale con minore tenori di cloro.
Lavaggio secco o semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico

### Bat 21

**1.2.5 METALLI PROVENIENTI DA FORNI FUSORI**      **21. Riduzione di metalli**

Scelta di materie prime per la formulazione della miscela vetrificabile a basso tenore di metalli	X	Controllo carico rottame e sabbia di vetro per il parametro Piombo.
Riduzione al minimo dell'uso di composti metallici per colorazione vetro	X	Controllo dell'uso di ossido di ferro
Applicazione sistema di sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico
Lavaggio secco o semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico

### Bat 22

**1.2.6 Emissioni derivanti da processi a valle della catena produttiva superficiale a caldo**      **22.Utilizzo composti dello stagno per trattamento**

Riduzione perdite con utilizzo cappa efficace di aspirazione	X	Efficace cappa di aspirazione
Combinazione gas combustione del forno con flusso gassoso derivante dalle operazioni di trattamento	X	Convogliamento camino 1 (forno fusorio) con ¾ (trattamento superficiale a caldo a monte elettrofiltro
Lavaggio secco o semisecco associato ad un sistema di filtrazione	X	Filtro elettrostatico

Punto 1 – Tabella di confronto BAT conclusion 2012 – Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC	3.3	Utilizzate		Note
		SI	NO	

Bat 23			
Utilizzo di SO <sub>3</sub> per trattamento superficiale ....			
			Non applicabile

Schema di confronto dei valori di emissioni:

Camino	Sostanza inquinante	Quadro riassuntivo 15/02/2016 mg/Nmc	Bat conclusions 2012 mg/Nmc
1	CO	<100	<100
	NH <sub>3</sub>	Non applicabile	<5-30
	Polveri	20	<10-20
	NO <sub>x</sub>	1200 Parametro in deroga	<500-800
	SO <sub>x</sub>	500	<200-500
	HCl	20	<10-20
	HF	3,5	<1-5
	Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)	<1	<0,2-1
	Σ(As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)	<5	<1-5
	Metalli tab B classe III (Piombo, CrIII, Sb, V, Sn)	3,5	<5 Composti dello stagno espressi come Sn

**Prescrizioni**

- Con riferimento alla BAT 2, si chiede al Gestore di relazionare, entro la scadenza del periodo di deroga, circa la fattibilità di applicare anche questa BAT in fase di rifacimento del forno.



- Con riferimento alla BAT 3 si prescrive che l'altezza dei cumuli di rottame non debba eccedere quella dei sistemi di contenimento predisposti e che il Gestore debba effettuare la copertura anche con dispositivi rimuovibili (p.e teloni) del materiale che possa dare luogo ad emissioni diffuse.
- In fase di progettazione del nuovo forno, l'azienda deve presentare nuovamente il confronto con le BATc, relazionando sulle tecniche primarie e/o secondarie che intende utilizzare con riferimento al parametro NOx per garantire il rispetto dei BAT-AEL

#### **Art. 14**

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'installazione. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.

#### **Art. 15**

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

#### **Art. 16**

Il Gestore entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà integrare ed aggiornare la valutazione effettuate ai sensi dall'art. 3 comma 2 del DM n. 272 del 13/11/2014, secondo quanto riportato nella nota ARTA n. 2341 del 23.02.2016. Se a seguito dello screening risultasse l'obbligo da parte della ditta di inviare la relazione di riferimento la stessa dovrà essere trasmessa all'autorità competente e all'ARTA entro il 30.04.2016.

#### **Art. 17**

Ai fini delle valutazioni di cui alla lettera c) del punto 4 della DGR n.1031 del 15.12.2015, per il parametro NOx si pone come valore di riferimento lo scostamento del flusso di massa annuo medio rispetto al flusso di massa calcolato sui valori di concentrazione massimi delle BAT Ael alla portata media emissiva, calcolato in termini percentuali. Un discostamento significativo del flusso di massa annuo rispetto al valore di 11 % sarà oggetto di un approfondimento congiunto per valutare possibili soluzioni di intervento.

Il valore suddetto sarà assunto a riferimento per il periodo della deroga ed il Gestore è tenuto a valutarlo annualmente in un report specifico da trasmettere entro il mese di gennaio dell'anno successivo al controllo.

Il Gestore dovrà inoltre relazionare con cadenza trimestrale, sulla base della concentrazione di NOx e della portata misurata al camino, considerando il numero di ore effettive di normale

funzionamento, calcolando l'effettivo carico aggiuntivo in termini di t/NOx emesse rispetto al valore di riferimento di 800 mg/Nmc.

Ulteriori condizioni per rivalutare la deroga saranno considerati anche in funzione dei monitoraggi previsti per la Qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs.155/2010.

#### Art. 18

Ai sensi dell'art.29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto nei casi previsti dall'art.29-octies D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. In particolare nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, la ditta è tenuta a presentare domanda di riesame entro 6 mesi dalla data di detta pubblicazione, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza tenendo conto dell'adeguamento alle "conclusioni sulle BAT".

#### Art. 19

#### PIANO DEI CONTROLLI

##### **Controllo tecnico documentale**

Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate firmate da Gestore stesso.

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>								

<b>SCARICHI IDRICI</b>									
<b>MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)</b>									
<b>RIFIUTI (indicare CER)</b>									
<b>EMISSIONI SONORE</b>									
<b>PIEZOMETRI</b>									
<b>ALTRO (indicare)</b>									

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
<b>CONSUMI SPECIFICI</b>							
<b>FATTORI DI EMISSIONE</b>							
<b>ALTRI (INDICARE)</b>							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGS. 152/06.

10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

L'ARTA effettuerà ai sensi dell'art. 29 decies c. 3 del D. Lgs. 152/06 il primo controllo entro l'anno 2016, finalizzato comunque alla verifica del rispetto delle BAT AEL. I successivi controlli programmati saranno definiti secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

#### ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi (*)		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto

Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi (*)		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
		139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Conducibilità	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli: Cd, Cr tot, Cr (VI) Cu, Hg, Ni, Pb, Zn	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali (come n-esano)	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
(*)		

(\*) Ulteriori parametri saranno definiti a seguito dello screening iniziale che sarà effettuato dall'azienda.

## ARIA

Campionamento ed Analisi emissione 1 *		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento		Tariffario ARTA
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O <sub>2</sub>	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
NO <sub>x</sub>	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/DM25/8/00 all.1	DM 24/4/08
SO <sub>x</sub>	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc.	Tariffario ARTA - punto 15.03.15
CO	analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc.	DM 24/4/08
HCl	UNI EN 1911:2010	DM 24/4/08
HF	ISO 15713:2006 (IUNI 10787)	DM 24/4/08
Metalli (N. 13 metalli) As+Co+Ni+Cd+Se+ CrVI+Sb+Pb+CrIII+Cu+ Mn+V+Sn	UNI EN 14385	DM 24/4/08

\* Quando l'azienda installerà lo SME, ARTA effettuerà le necessarie verifiche sul manuale di gestione

Campionamento ed Analisi emissione di un altro camino a scelta fra tutti gli altri		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento		Tariffario ARTA
Polveri	EPA 201A+ UNI 13284 (gravimetria)	DM 24/4/08
Portata, Temperatura, Umidità	UNI 10169:2001	DM 24/4/08
O <sub>2</sub>	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, etc	DM 24/4/08
Sn e suoi composti (*)	UNI EN 14385	DM 24/4/08

(\*) Il parametro potrà essere sostituito da uno o più parametri presenti nel QRE del punto di emissione campionato.



## Art. 20

Il presente atto sostituisce l'AIA n° 14 del 7/07/2006 così come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacità nominale pari a 250 Mg/giorno.

## Art. 21

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Ardagh Group Italy srl per l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie di vetro colorato sito nella Zona Industriale S.S Trinità Montorio al Vomano (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio "Qualità dell'Aria, inquinamento acustico, elettromagnetico" del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

---

L'ESTENSORE  
(Arch. Diana Melfi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Iris Flacco)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

08/03/2016  


